Pubblicato il 04/11/2026

N. 01719/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 262 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Marzot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione Comuni Modenesi Area Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Fregni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Finale Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Grasso, Alessia Trenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

- della Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, pubblicata in pari data, avente ad oggetto "approvazione verbale e graduatoria finale di merito della selezione interna in

deroga per progressioni tra le aree riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del comune di finale Emilia per la copertura di n. 4 posti nell'area dei funzionari ed elevate qualificazioni – procedura per il passaggio dall'area degli istruttori all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione per n. 1 posto da assegnare al servizio ambiente con profilo professionale di funzionario amministrativo (ex-cat d)", con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito e dichiarato vincitore il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- (LETT. A -OMISSIS-);

- del verbale delle operazioni della Commissione Esaminatrice, -OMISSIS- richiamato e approvato con la determina sub 1), con particolare riferimento alle valutazioni e ai punteggi attribuiti ai candidati (LETT. B verbale della commissione e lett. B 1 tabella dei punteggi);

- della graduatoria finale di merito della già menzionata selezione, nella parte in cui colloca la ricorrente al secondo posto e il Sig. -OMISSIS- al primo posto;

- dell'Avviso di selezione interna per progressioni tra le aree del Comune di Finale Emilia (prot. n. 28457.3.1(2025), indetto con determinazione n. 510 del 24.09.2025, nella parte in cui prevede i criteri di valutazione e la clausola di esclusione dello scorrimento della graduatoria (LETT. C Bando Verticali Finale Emilia);

- in parte qua, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 04/04/2024 con cui è stato approvato il "Regolamento per la disciplina delle procedure di progressione verticale" e relativi allegati, nella misura in cui possano essere interpretati o applicati in modo da legittimare i vizi degli atti impugnati (LETT. D DG 45 REGOLAMENTO);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

per quanto riguarda i motivi aggiunti per l'annullamento degli atti e i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Unione Comuni Modenesi Area Nord e del Comune di Finale Emilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2026 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Con determinazione dirigenziale n. 510 del 24 settembre 2025, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha indetto la selezione interna per progressione tra le aree, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Finale Emilia, finalizzata alla copertura di n. 4 posti nell'Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni, tra cui n. 1 posto presso il Servizio Ambiente con profilo di Funzionario Amministrativo.

La procedura era disciplinata dall'Avviso prot. n. 28457.3.1/2025, dal Regolamento comunale per le Progressioni Verticali approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2024 e, quali fonti sovraordinate, dall'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 — come sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 80/2021 — e dall'art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022. Si tratta di procedura c.d. "in deroga", di natura transitoria, priva di prove d'esame e fondata su valutazione comparativa documentale di titoli, esperienza e competenze professionali.

Alla selezione per il posto presso il Servizio Ambiente hanno partecipato la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- (ricorrente) e il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- (controinteressato).

La Commissione esaminatrice, nominata con determinazione n. 618 del 4 novembre 2025, ha attribuito al Sig. -OMISSIS- il punteggio complessivo di 66,20/100 e alla Sig.ra -OMISSIS- il punteggio complessivo di 63,63/100. La graduatoria finale è stata approvata con determinazione -OMISSIS-.

Con il ricorso in esame la Sig.ra -OMISSIS- ha impugnato la determinazione -OMISSIS-, il verbale della Commissione, la graduatoria finale, l'Avviso di selezione e il Regolamento comunale n. 45/2024.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti ha prospettato ulteriori censure riguardanti i medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo, assumendo che esse emergerebbero dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Unione in occasione della camera di consiglio.

A sostegno del ricorso ha dedotto motivi così riassumibili:

I)Violazione dell'art. 97 della costituzione (principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza). eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. violazione della lex specialis (art. 9 regolamento comunale e avviso di selezione): sarebbero eccessivi i previsti 60 punti per l'anzianità di servizio tali da comportare lo svilimento della selezione in esame avendo essa avuto un peso decisivo nell'esito finale; sarebbe altresì in contrasto con la vigente normativa la completa assenza di una prova selettiva richiesta in materia di pubblici concorsi.

II) Eccesso di potere per carenza istruttoria; ingiustizia manifesta. erronea rappresentazione in fato e in diritto. violazione dell'art. 97 cost. sulla erronea e illogica. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione nella valutazione degli incarichi. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell'art. 15 del Regolamento comunale sulle procedure selettive: la Commissione non avrebbe verificato la rispondenza delle dichiarazioni sostitutive effettuate dai candidati rispetto alla documentazione formale per quanto riguarda gli incarichi ricoperti.

III) Violazione del Principio di Imparzialità. Violazione dell'obbligo di motivazione (art. 3, L. 241/1990), nonché dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento (art. 97 Cost.) e del diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.): sarebbe illegittima la motivazione soltanto alfanumerica.

IV) Violazione dell'art. 97 della costituzione (principi di economicità e buon andamento). eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza. violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001. nullità/illegittimità della clausola di esclusione dello scorrimento: sarebbe illegittima anche la mancata previsione nell'Avviso di ogni possibilità di scorrimento della graduatoria.

Si è costituita in giudizio l'Unione Comuni Modenesi Area Nord eccependo l'infondatezza di tutti i motivi "ex adverso" dedotti, poiché in sintesi: la ricorrente avrebbe meno esperienza attinente (nel Servizio Ambiente) rispetto a quella vantata dal controinteressato, avendo lavorato sino al 2017 come "educatrice"; sarebbe sfornito di prova l'assunto secondo cui la Commissione non avrebbe effettuato verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni presentate; lo scorrimento sarebbe istituto valevole solo per i concorsi pubblici e non per le progressioni verticali.

Si è costituito anche il Comune di Finale Emilia parimenti eccependo l'infondatezza del gravame venendo in rilievo in sintesi una procedura selettiva non assimilabile in toto ad un **concorso** pubblico disciplinata dall'art.13 co. 7 CCNL la cui finalità è quella valorizzare il personale interno.

Con l'atto di motivi aggiunti la ricorrente ha lamentato ulteriori censure di violazione e falsa applicazione di legge e di eccesso di potere sotto vario profilo, così riassumibili: dagli atti ostesi (in occasione della camera di consiglio del 15 marzo 2026) della selezione in esame risulterebbe avvalorata la mancata verifica della Commissione in merito al conferimento degli incarichi indicati dal controinteressato, non essendo sufficienti le determine di liquidazione dei compensi; in particolare il -OMISSIS- risulterebbe coordinatore per le pubblicazioni Amministrazione Trasparente solo dal 2020 e non prima non essendo spettante i 5,5 punti assegnati; non sarebbero utilizzabili i certificati di servizio poiché in violazione dell'art.15 L.183/2011; sarebbe in violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione

introdurre per la prima volta documenti non acquisiti in sede di procedura concorsuale.

Con memoria il Comune resistente ha rappresentato l'infondatezza anche dei motivi aggiunti essendo la procedura contemplata dall'art 13 CCNL basata su elementi già presenti nei fascicoli personali dei dipendenti. I documenti depositati (9-13) comproverebbero la corresponsione di indennità per specifiche responsabilità. Ha altresì sollevato eccezione di difetto di giurisdizione quanto al quarto motivo del ricorso introduttivo rientrando nella cognizione del g.o. le controversie attinenti al preteso diritto allo scorrimento della graduatoria.

Con ampia memoria parte ricorrente ha insistito sia per l'accoglimento del ricorso introduttivo che per motivi aggiunti evidenziando la sussistenza della prova di resistenza e replicando all'eccezione di parziale difetto di giurisdizione.

Sia l'Unione che il Comune che la ricorrente hanno depositato memorie di replica.

La difesa della ricorrente in particolare ha evidenziato come l'incarico di Referente per la Trasparenza non fosse valutabile dal 2014 in quanto non documentato ma soltanto dal 2020 con conseguente illegittima attribuzione di ben 3 punti ovvero 0,5 punti per anno, sufficenti a sopravanzare il controinteressato e mutare l'esito della selezione.

La difesa dell'Unione, di contro, pur ammettendo che l'incarico di Referente Trasparenza sia stato formalmente attribuito solo nel 2020 ha contestato l'assunto di parte ricorrente secondo cui i 5,5 punti sarebbero stati attribuiti per il suesposto incarico venendo in rilievo anche ulteriori incarichi attribuiti dall'Amministrazione e valutati dalla Commissione.

La difesa comunale ha tra l'altro ribadito il parziale difetto di giurisdizione.

Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E' materia del contendere la legittimità degli atti con cui l'Unione ha indetto selezione interna per progressione tra le aree disciplinata dal CCNL Funzioni Locali del 2022, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Finale Emilia, finalizzata alla copertura di n. 4 posti nell'Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni, tra cui - per quel che qui interessa - n. 1 posto presso il Servizio Ambiente con profilo di Funzionario Amministrativo.

2.- Con il ricorso introduttivo l'odierna ricorrente classificatasi seconda con punti 63,63 dietro a -OMISSIS- -OMISSIS- primo con punti 66,20, ha lamentato esclusivamente vizi comportanti ove fondati la radicale illegittimità dell'intera intera procedura, a suo dire in violazione dell'art. 52 co 1 bis del d.lgs. 165/2001.

Con ricorso per motivi aggiunti proposti in seguito all'ottenuto accesso agli atti della selezione ha invece lamentato la lesione anche del proprio interesse legittimo finale alla vincita della selezione, contestando sotto più profili il punteggio assegnato dalla Commissione e fornendo elementi a supporto della c.d. prova di resistenza.

Viene dunque in rilievo al contempo sia la lesione dell'interesse strumentale alla caducazione dell'intera procedura al fine dell'integrale rinnovo nella prospettiva della vincita della selezione. sia la lesione appunto dell'interesse finale al conseguimento del bene della vita azionato, non avendo parte ricorrente graduato i suindicati motivi.

Secondo il sempre fondamentale arresto dell'Adunanza Plenaria nel processo amministrativo di primo grado, in mancanza di rituale graduazione dei motivi e delle domande di annullamento, il giudice amministrativo è obbligato ad esaminarli tutti, salvo che non ricorrano i presupposti per un assorbimento o per legge, o per pregiudizialità necessaria, o per ragioni di economia (Consiglio di Stato Ad. Plen., 27/04/2015, n. 5).

In sintesi il giudice adito deve procedere, nell'ordine logico, preliminarmente all'esame di quelle domande o di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento (o dei provvedimenti)

impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all'esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l'annullamento dell'atto gravato, evidenzino profili meno radicali d'illegittimità.

Vanno dunque esaminate con priorità le suindicate doglianze, per lo più contenute nel ricorso introduttivo.

3.- Ciò doverosamente premesso il ricorso introduttivo è infondato e va respinto.

4.- Giova premettere che l'art. 13, co. 6, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022 prevede testualmente che: "6. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza".

Il successivo comma 7 prevede che "Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;

b) titolo di studio;

c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali."

L'art. 52, co 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede testualmente che: "[…] Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili

destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. […]".

5.- Così ricostruito il quadro normativo di riferimento possono esaminarsi partitamente i motivi di gravame.

6.- Il primo motivo è privo di pregio.

6.1.- Parte ricorrente muove da un presupposto errato ovvero della totale equiparazione delle procedure di progressione verticale quali quelle di specie ed il **concorso** pubblico.

L'art.52 co 1 bis Dlgs 165/2001 non impone lo svolgimento di una prova scritta od orale così come l'art. 13 CCNL consente di attribuire un peso all'esperienza maturata fino ad un massimo del 60 % nell'esercizio dunque di una discrezionalità amministrativa in linea con tali criteri, avendo peraltro l'Amministrazione operato una distinzione tra esperienza attinente e non attinente in applicazione del Regolamento comunale n. 45/2024.

La ratio della progressione diversamente dal **concorso** pubblico è d'altronde proprio quella di valorizzare le professionalità interne riconoscendo il percorso compiuto dai dipendenti in servizio come elemento preponderante.

6.2.- Anche il secondo motivo non merita adesione.

L'assunto per cui la Commissione non avrebbe verificato l'esistenza di atti formali di assegnazione è del tutto generico ed indimostrato alla stregua di una censura di carattere "esplorativo"non ammissibile (*ex multis* T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 13/10/2016, n. 4707).

7.- Anche il terzo motivo è privo di pregio.

Nelle procedure selettive interne, riservate al personale di ruolo e basate sulla valutazione di titoli ed esperienze maturate all'interno della stessa amministrazione, il principio dell'anonimato è per sua natura inapplicabile, risultando i candidati noti alla Commissione, dovendosi l'imparzialità della selezione garantire con altre modalità quali la predeterminazione di criteri oggettivi e trasparenti.

E' parimenti infondata la censura sulla motivazione del punteggio dal momento che i criteri di valutazione risultano sufficientemente delineati nell'Avviso e che costituisce come noto regola di "diritto vivente" quella secondo cui nelle procedure concorsuali, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante punteggio numerico, o alfanumerico, se a monte appunto siano fissati criteri generali di valutazione e attribuzione del punteggio (*ex multis* Consiglio di Stato sez. VI, 12/12/2011, n. 6491; sez. IV, 24/04/2026, n. 3229).

8.- Anche il quarto motivo infine non ha pregio.

La ricorrente muove ancora una volta dall'errato presupposto di diritto secondo cui alla procedura in contestazione sarebbe pressochè integralmente applicabile tutta la disciplina normativa e giurisprudenziale in materia di concorsi pubblici "stricto sensu".

Nelle procedure selettive di progressione verticale ben può dunque l'Amministrazione escludere lo scorrimento delle graduatorie risultando esse preordinate alla sola nomina del vincitore (*ex multis* T.A.R. Campania Napoli sez. IX, 21/11/2024, n. 6396) in considerazione della diversa finalità sottesa alle due procedure, esaurendo i propri effetti con l'assunzione del vincitore (T.A.R. Sicilia Palermo sez. IV, 26/11/2024, n. 3274).

Sul punto va ribadita la giurisdizione del g.a. contestando anzitutto parte ricorrente la legittimità della procedura selettiva (T.A.R. Emilia - Romagna Bologna sez. I, 24 ottobre 2024, n. 742) mentre nella fattispecie citata dalla difesa comunale (T.A.R. Emilia - Romagna Parma n. 272/2025) viene in rilievo in via principale la pretesa allo scorrimento senza contestazione della legittimità della selezione.

9.- Il ricorso per motivi aggiunti è invece fondato e merita accoglimento.

Per quanto concerne la voce "Competenze professionali" (art 13 co 7 lett c CCNL) la ricorrente ha ottenuto 12,5 punti su 20 disponibili di cui 7,5 punti alla voce "Percorsi Formativi" e 5 punti per "Incarichi".

Il controinteressato -OMISSIS- ha invece ottenuto un totale di 5,5 punti di cui 0 punti alla voce "Percorsi Formativi" e 5,5 punti per "Incarichi".

L'Avviso a sua volta prevede:

C) Competenze professionali acquisite: entro il limite max 20 punti:

• Percorsi formativi max punti 7,5: partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione specifici e certificati pertinenti con il profilo professionale da ricoprire (2,5 punti cadauno);

• Incarichi: max 12,5 - nei 5 anni di permanenza nell'Area di provenienza - così distinti:

- P.O. per almeno 1 anno - 5 punti/anno o frazione proporzionalmente;

- Attribuzioni di mansioni superiori/RUP/specifiche Responsabilità assegnate – per almeno 1 anno (il punteggio del RUP è relativo ad ogni singolo procedimento):

 2 punti/anno e/o frazione proporzionalmente pertinenti a profilo da rivestire;

 0,5 punti/anno e/o frazione proporzionalmente per i restanti profili.

Nel verbale del -OMISSIS- (doc. 5 depositato dall'Unione) assai succintamente motivato non è direttamente esplicitata dalla Commissione esaminatrice la motivazione in merito all'assegnazione dei predetti punteggi, in

relazione ai diversi criteri e sub criteri, non essendo invero evincibile neppure "aliunde".

Nella domanda di partecipazione il sig. -OMISSIS- ha indicato esclusivamente lo svolgimento dell'incarico di "Referente Coordinatore per le pubblicazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente", dal 2014 al 2025, nonché quello di Capo della sezione ambiente, dal 1993 al 2001, si che soltanto tali titoli possono essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, non essendo evidentemente ammissibile la valutazione di incarichi ulteriori individuati in via postuma d'ufficio dall'Amministrazione, in violazione dei basilari principi di imparzialità, par condicio ed auto-responsabilità dei candidati ricavabili dall'ordinamento.

La Commissione ha valorizzato 11 anni di incarico quale "Referente Coordinatore della Trasparenza", pur in assenza di un formale atto di nomina idoneo a comprovare il conferimento e la durata dell'incarico dal 2014 al 2020.

Coglie nel segno parte ricorrente a lamentare come dalla documentazione richiamata dall'Unione non emerga alcun formale conferimento dell'incarico né la sua durata per l'intero periodo considerato ossia dal 2014.

Venendo in rilievo atti di conferimenti di incarichi da parte di una Pubblica Amministrazione non possono valere ovviamente attività svolte di fatto o comunque senza un formale atto di conferimento dell'incarico che ne specifichi oggetto durata e connesse responsabilità (in termini per le procedure selettive Consiglio di Stato sez. V, 2019 n. 5430).

L'estratto della deliberazione di Giunta n. 32/2025 attesta, infatti, che la nomina a "Referente Coordinatore" è intervenuta con deliberazione n. 87 del 21 maggio 2020, facendo riferimento, peraltro, a una generica situazione di "continuità" rispetto al PTPCT 2019-2021.

Il riferimento alla "continuità" non dimostra, tuttavia, che l'incarico sia stato formalmente conferito sin dal 2014, né individua alcun atto di conferimento anteriore al 2020. L'unico atto formale prodotto e specificamente richiamato

dall'Amministrazione individua nel 21 maggio 2020 la data della nomina a "Referente Coordinatore".

Considerazioni in parte analoghe possono valere anche in riferimento all'incarico di Capo della Sezione Ambiente desunto da un certificato (doc. 18) rilasciato dall'USL n. 15 che a prescindere da ogni altra considerazione attesta solamente il rapporto di servizio dal 1988 al 1993 in qualità di "operatore professionale collaboratore perito agrario" di ruolo senza tuttavia allegare atto formale di conferimento dell'incarico con specificazione di funzioni svolte durata e correlate responsabilità.

Tuttavia il certificato rilasciato dal Comune di Finale Emilia (doc. n.19 parte ricorrente) effettivamente attesta l'assunzione dal 1993 del controinteressato quale Capo Sezione Ambiente con richiamo alle deliberazioni che ne hanno disposto l'inquadramento. Pur non essendo tale documento richiamato dalla Commissione nel verbale del -OMISSIS- non può escludersi come vorrebbe la ricorrente qualsiasi rilevanza al fine dell'attribuzione del punteggio, trattandosi di documentazione detenuta dalla stessa Amministrazione e di titolo comunque come detto dichiarato in sede di domanda di partecipazione.

Non può infatti sul punto condividersi l'assunto della inutilizzabilità del documento ai sensi dell'art.15 L.183/2011 non vietando tale norma l'utilizzo interno da parte dell'Ente dei propri documenti.

Non è però evincibile dal verbale come la Commissione abbia attribuito l'intero punteggio di 5,5 punti ovvero quale punteggio abbia assegnato ai due suindicati incarichi valutabili e dunque quali dei 5,5 punti totali per la voce "Incarichi" risultino spettanti, come d'altronde eccepito dalla difesa dell'Unione. Non è certo infatti che la Commissione abbia attribuito i 3 punti contestati (0,5 per anno) per l'incarico di Referente Coordinatore Trasparenza nel periodo precedente l'anno 2020, circostanza che ove dimostrata farebbe in ipotesi conseguire alla ricorrente la vincita della selezione.

Ciò dipende esclusivamente dal censurato difetto di motivazione del citato verbale il quale non consente di ricostruire il percorso logico seguito dalla

Commissione nell'attribuzione dei punteggi per i due incarichi anche al fine della verifica della prova di resistenza, non potendo tale decifit motivazionale comprimere le esigenze difensive di parte ricorrente.

Conclusivamente è fondata la doglianza di difetto di motivazione dell'impugnato verbale della Commissione e conseguentemente della graduatoria finale di cui ai motivi aggiunti, con conseguente annullamento al fine del necessario riesame nel rispetto dei criteri di cui in motivazione, dovendo la Commissione puntualmente indicare gli incarichi valutati ed il relativo periodo temporale computato.

10.- Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso introduttivo va respinto mentre il ricorso per motivi aggiunti va accolto, con l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati al fine del riesame.

Le spese di lite seguono la soccombenza secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso introduttivo ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto annulla gli atti impugnati al fine del riesame.

Condanna l'Unione Comuni Modenesi Area Nord e il Comune di Finale Emilia, in solido, alla refusione delle spese in favore della ricorrente, in misura di 3.000,00 (tremila/euro) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

Jessica Bonetto, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Paolo Amovilli **Ugo Di Benedetto**

IL SEGRETARIO